

NEWS

LA RIFORMA DEI CONFIDI



Le garanzie rilasciate dai Confidi, negli ultimi anni, hanno subito un forte deterioramento. Le cause sono imputabili, da una parte, alla crescita dei fallimenti delle imprese garantite e la conseguente insolvenza dei confidi non ben patrimonializzati e dall'altra, per quelli vigilati dalla Banca d'Italia, l'aumento dei costi di gestione ed i requisiti di Basilea che non consentono di attribuire a patrimonio tutti i contributi ricevuti, ma doverli considerare debito.

Pertanto, si amplia il non facile compito di potenziare il patrimonio che deve essere proporzionato al credito garantito.

Tutti questi fattori insieme all'intervento diretto del Fondo centrale di garanzia per le PMI stanno facendo perdere significato ai Confidi.

In Italia, i Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi nascono con l'art. 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 e con il D.Lgs. n. 141 del 2010, attuativo della

direttiva n. 48/2008 vengono disciplinati in due tipologie:

- "maggiori" vigilati dalla Banca d'Italia (ex art.107 TUB);

- "minori" iscritti in un elenco gestito da un apposito Organismo affidato al MEF-Ministero dell'economia e delle finanze (ex.art. 106 TUB).

Il D.M. n. 53/2015, emanato in attuazione dell'articolo 112, comma 3, del TUB, individua i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo e la Banca d'Italia ha emanato le relative disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari con la Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 (Bollettino di vigilanza della Banca d'Italia n. 5, maggio 2015).

Le proposte di legge n.3209 e n. 1730, approvate in prima lettura al Senato, recano una delega al Governo per la **riforma del sistema dei Confidi**.

I MOTIVI DELLA RIFORMA

Come è noto, i **Confidi** - consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi - (costituiti in genere da PMI industriali, commerciali, turistiche di servizi, imprese artigiane, agricole e liberi professionisti), operano nell'ambito della disciplina comunitaria e svolgono l'attività di **rilascio di garanzie** ed altri servizi strumentali a favore delle piccole e medie imprese o dei liberi professionisti associati.

La **garanzia prestata è rappresentata da un fondo** costituito da tutti i soci del Confidi.

Prima della crisi del merito di credito dell'Italia, a causa del debito sovrano, le garanzie rilasciate dai Confidi consentivano alla banche di applicare un fattore di ponderazione di rischio più basso per il finanziamento da erogare, in relazione alla garanzia prestata dai Confidi, quindi con maggiore facilità e meno rischiosità.

Oggi, a causa, del downgrade nazionale, le esposizioni garantite dai Confidi verso gli erogatori del credito (banche ed intermediari vigilati) non beneficiano più della migliore ponderazione del rischio e, inoltre, con l'accesso diretto verso il **Fondo centrale di garanzia per le PMI** (fondo pubblico), le banche e le PMI ottengono il pieno beneficio da detto Fondo. Non vi è più convenienza a ricevere la garanzia dei confidi.

I Confidi, quindi, sono in crisi e spiazzati nella loro funzione.



LA RIFORMA DEI CONFIDI

Con la delega, la riforma intende **valorizzare il ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico.**

Gli obiettivi:

1. **Patrimonializzazione:** rafforzare la patrimonializzazione dei confidi; favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore; individuare strumenti e modalità che rendano tali risorse esigibili, nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi di Basilea in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all'attività creditizia.

2. **Modalità di contribuzione degli enti pubblici:** disciplinare le modalità di contribuzione degli **enti pubblici** per migliorare la patrimonializzazione dei Confidi, nel rispetto della disciplina UE in materia di aiuti di Stato, vietando vincoli pubblici territoriali che possano pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori.

3. **Riordino della filiera della garanzia:** individuare una soluzione che consenta ai Garanti (Fondo centrale di garanzia e Confidi) di rendere efficiente l'utilizzo di risorse pubbliche nell'ambito delle garanzie dirette e contro-garanzie ai Confidi che garantiscono i finanziatori (banche, etc.).

4. **Potenziamento dei servizi a favore delle PMI da parte dei Confidi:** seppur é vietato ai Confidi di trattare i derivati e gli strumenti finanziari complessi, si propone di sviluppare strumenti innovativi, forme di garanzia e servizi finanziari e non, che rispondano alle nuove esigenze delle PMI e dei professionisti. Tra le ipotesi, la possibilità di rilasciare garanzie a favore d'investitori di capitale di rischio nelle imprese (la cosiddetta garanzia **equity**), al fine incentivare le PMI a ricorrere a strumenti alternativi al credito bancario. Con tale strumento agevolare la patrimonializzazione e l'equilibrio economico e finanziario, anche, con servizi di assistenza e consulenza.

5. **Semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti:** eliminare le duplicazioni di attività già svolte da banche o da altri intermediari finanziari semplificando e razionalizzando gli adempimenti. Riduzione dei costi ed aumento margini efficienza.

6. **Criteri di proporzionalità e specificità:** ridurre procedure ed adempimenti che seppur richiesti in **modo proporzionale** "avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta." (art.108 TUB), vengono vanificati nella loro applicazione, quando sono richiesti adempimenti inadeguati rispetto alla natura dei Confidi che non equivale a quella bancaria.

7. **Accessorietà della garanzia:** definire meglio il carattere **accessorio della garanzia** rilasciata dai confidi rispetto alla operazione di finanziamento principale e cioè applicare uno **specifico privilegio** in caso di escussione della garanzia da parte della banca. Consentire, quindi, ai Confidi di rivalersi su **beni mobili non iscritti in pubblici registri** e posti a garanzia del finanziamento bancario per garantire una maggiore solvibilità rispetto ai crediti chirografari. Naturalmente, il tutto, potrà essere contrattualizzato con le banche, seppur **diritto postergato** rispetto a quello bancario.

8. **Valutazione degli impatti delle politiche pubbliche:** misurare l'impatto generato dalla garanzia sul mercato finanziario, soprattutto in riferimento all'efficacia degli interventi pubblici, coinvolgendo nella verifica la rete delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

9. **Ulteriori interventi della proposta di legge C. 1730:** "...requisiti regolamentari per la gestione societaria dei confidi; l'adeguamento dei requisiti di vigilanza rispetto all'operatività; maggiori poteri operativi per i confidi che adottano assetti istituzionali più onerosi per il controllo; l'esclusione della duplicazione di adempimenti; correlazione tra i valori delle esposizioni e i relativi coefficienti di ponderazione con le caratteristiche della garanzia collettiva dei fidi e dell'effettiva esposizione al rischio di credito dei confidi; esonero di responsabilità del confidi qualora tali requisiti non siano rispettati dagli intermediari bancari; obblighi informativi da parte degli intermediari bancari verso i confidi; obbligo di segnalazione delle operazioni sospette ai fini della normativa antiriciclaggio"



LA RIFORMA DEI CONFIDI

Altro progetto di Legge n.1121, che converge con gli altri, mira al rafforzamento, semplificazione e patrimonializzazione dell'intero settore dei confidi, con l'obiettivo di valorizzarne il ruolo di sostegno alle imprese.

Consentire, quindi, la costituzione di confidi il cui ambito di intervento sia limitato **ad un solo settore economico e sociale** per prestare garanzie fideiussorie nell'ambito delle procedure di gara pubbliche attinenti al settore di riferimento. Poter intervenire nel **microcredito** ed imputare al fondo consortile o al capitale sociale, i fondi per rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali **costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici**.

Attuare norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti sia per i confidi maggiori sia quelli minori. Applicare un privilegio speciale di natura convenzionale **su beni mobili non iscritti in pubblici registri** a favore dei confidi minori **nei confronti delle imprese socie o consorziate** in caso di escussione della garanzia da parte della banca.

Prevedere la partecipazione al patrimonio dei Confidi, da parte di imprese di grandi dimensioni, di enti pubblici e privati e consentire l'accesso delle **fondazioni bancarie** al finanziamento degli stessi.

Infine, prevedere che la **Cassa depositi e prestiti** possa finanziare i Confidi per le finalità di sostegno dell'economia, comprese quelle relative all'assunzione di capitale di rischio.

Sorge un dubbio. Non accettare che il sistema dei Confidi, alla luce della situazione attuale e/o futura, sia ormai superato oppure rielaborare nuove funzioni per modularle verso le nuove esigenze delle imprese?

In entrambi i casi, però, il denaro pubblico interviene sempre.



CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3209

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 2 luglio 2015 (v. stampato Senato n. 1259)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**GIANLUCA ROSSI, MAURO MARIA MARINO, TOMASELLI,
FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, DEL
BARBA, PANIZZA**

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 3 luglio 2015*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di favorire un migliore accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, attraverso la valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della normativa in materia di confidi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore, di capitale e di provvista, anche individuando strumenti e modalità che le rendano esigibili secondo i princìpi di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all'attività creditizia;

b) disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, stabilendo altresì il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori;

c) razionalizzare e valorizzare le attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi;

d) sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche, strumenti innovativi, con tassativa esclusione di derivati e di strumenti finanziari complessi, forme di garanzia e servizi, finanziari e non finanziari, che rispondono alle mutate esigenze delle PMI e dei liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

e) favorire un migliore accesso al credito per le PMI e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari e per i confidi;

f) rafforzare i criteri di proporzionalità e specificità di cui all'articolo 108, comma 6, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

g) estendere l'applicazione dei criteri di cui alla lettera *f)* all'intera normativa in materia di confidi;

h) assicurare una maggiore tutela del carattere accessorio della garanzia rilasciata dai confidi rispetto all'operazione di finanziamento principale;

i) razionalizzare gli adempimenti a carico dei confidi eliminando le duplicazioni di attività già svolte da banche o da altri intermediari finanziari nonché quelle relative alle procedure di accesso di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;

l) individuare metodologie di valutazione degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali anche attraverso la rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni di cui le stesse dispongono.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui al presente comma, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

€ 1,00



17PDL0032380